



COMUNE DI CAGLIARI

Proposta di deliberazione del Consiglio

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E
DETRAZIONI ANNO 2013.

UFFICIO PROPONENTE: SERVIZIO TRIBUTI

PROT. N. 103

DEL

06/05/2013

Il Funzionario Estensore

Il Dirigente Responsabile

Il Segretario Generale

V° Assessore

ANNOTAZIONI

PROPOSTA DALLA GIUNTA COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 58 DEL 30.04.2013

Movimento Deliberativo Consiglio	DATA RICEZIONE	PROTOCOLLO	ANNOTAZIONI UFFICIO
	DATA RESTITUZIONE UFFICIO	DATA RIENTRO UFFICIO	
	DATA INVIO RAGIONERIA	DATA RIENTRO RAGIONERIA	
Ragioneria	PROTOCOLLO	DATA PROTOCOLLO	

DETERMINAZIONI CONSIGLIO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'imposta municipale propria (IMU), introdotta dagli artt. 8, 9 e 14 del decreto legislativo 14.03.2011 n° 23, originariamente a decorrere dall'anno 2014, è stata anticipata al 2012 dall'art. 13 del D.L. 6.12.2011 n° 201, convertito dalla legge 22.12.2011 n° 214;
- che, ai sensi dell'art. 13, comma 2 del succitato decreto legge, l'IMU sostituisce l'ICI (imposta comunale sugli immobili) e ha per presupposto il possesso di immobili, ivi comprese l'abitazione principale e le relative pertinenze;
- la disciplina del nuovo tributo è contenuta, oltre che nelle fonti normative succitate, anche nell'art. 4 del D.L. 2.3.2012 n° 16, convertito con modificazioni dalla legge 26.4.2012 n° 44, che ha apportato diverse modifiche alla precedente disciplina; negli artt. 2, 5, 6, 7, 8, 10 comma 6, art. 11 commi 3-4-5, artt. 12, 14 e 15 del DLgs 30.12.1992 n° 504 (relativi all'ICI, ma dichiarati espressamente applicabili anche per l'IMU); nell'art. 1, commi da 161 a 170, della legge 27.12.2006 n° 296 (relativi all'attività di accertamento, ai rimborsi, dei tributi locali in genere, ed espressamente richiamati anche per l'IMU dall'art. 9, comma 7, del DLgs. n° 23/2011);
- la legge 24.12.2012 n° 228 (legge di stabilità per l'anno 2013) ha introdotto significative novità alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), di seguito precisate:
 - l'art. 1, comma 380, lettera a) ha soppresso la riserva allo Stato della quota d'imposta, di cui al comma 11 dell'art. 13 del citato decreto e, conseguentemente, l'art. 1, comma 380, lettera h) della legge 24.12.2012 n° 228 ha abrogato il comma 11 dell'art. 13 del D.L. 6.12.2011 n° 201, convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011 n° 214, che riservava allo Stato la metà del gettito calcolato applicando l'aliquota di base alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale;
 - il suddetto comma 380, alla lettera f), riserva invece allo Stato il gettito dell'IMU, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, prevista dal comma 6, primo periodo, dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011;
 - la stessa norma, alla lettera g), prevede la facoltà dei Comuni di aumentare sino allo 0,3% l'aliquota standard dello 0,76% per tali immobili;
 - è istituito, nel contempo, il Fondo di solidarietà comunale che è alimentato con una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei Comuni, definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, insieme ai criteri di formazione e di riparto;
 - da ultimo, il D.L. 8 aprile 2013, n.35 recante "Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della Pubblica Amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli Enti territoriali, nonché in materia di versamento dei tributi locali", prevede, all'art. 10 comma 4, punto b) delle modificazioni in relazione alle modalità di invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché dei regolamenti dell'imposta municipale propria ed alla decorrenza dell'efficacia degli stessi;

Rilevato che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n° 446, possono, ai sensi dell'art. 13, commi 6-9 del citato D.L. n° 201/2011, aumentare o diminuire le aliquote previste per legge, ed in particolare:

- modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base dello 0,76 per cento sino a 0,3 punti percentuali, quindi dallo 0,46% all'1,06% (art. 13, comma 6, del citato D.L. n. 201/2011);
- aumentare l'aliquota di base dello 0,76 per cento sino a 0,3 punti percentuali, quindi fino all'1,06% per immobili produttivi appartenenti al gruppo catastale D, fermo restando che è

riservato allo Stato il gettito derivante da detti immobili calcolato ad aliquota standard dello 0,76%;

- modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base dello 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze sino a 0,2 punti percentuali, quindi dallo 0,2% allo 0,6% (art. 13, comma 7, d.l. n° 201/2011);

Preso atto che il Ministero dell'Economia e Finanze, in merito alle suddette facoltà deliberative dei Comuni, ha precisato, con la circolare n° 3/DF del 18.5.2012, che tale esercizio deve avvenire nel rispetto delle aliquote minime e massime stabilite dalla legge, fermo restando l'esercizio della potestà regolamentare in merito alla differenziazione delle aliquote nell'ambito della stessa fattispecie impositiva o del gruppo catastale con riferimento alle singole categorie, nel rispetto, comunque, dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione;

Considerato opportuno, nell'ambito della propria potestà regolamentare, alla luce delle modifiche normative intervenute e dei margini di articolazione delle aliquote, stabilire l'aliquota delle abitazioni principali e delle relative pertinenze allo 0,4% ed estendere lo stesso trattamento previsto per l'abitazione principale all'unità immobiliare ad uso abitativo ed alle relative pertinenze posseduta dai cittadini italiani, non residenti nel territorio dello Stato, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

Ritenuto altresì opportuno introdurre delle mitigazioni del carico tributario per specifiche fattispecie quali le unità immobiliari ad uso abitativo, di cui alle categorie catastali da A1 ad A9 e relative pertinenze, concesse in locazione a titolo di abitazione principale o a studenti universitari con contratti agevolati, stipulati rispettivamente ai sensi dell'art. 2, comma 3 e dell'art. 5, commi 2 e 3 della legge n. 431/1998, o concesse in comodato gratuito entro il 1° grado in linea retta ed entro il 2° grado, prevedendo nel contempo, al fine di disincentivare il mancato utilizzo e favorirne l'inserimento nel mercato, un incremento dell'aliquota ordinaria per le stesse unità immobiliari tenute a disposizione, non locate e non concesse in comodato a gratuito a parenti nei casi suindicati;

Visti:

- l'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;
- l'art. 13 del D.L. n° 201/2011 e s.m.i.e la normative ivi richiamata;
- l'art. 42 del DLgs 267/2000 e s.m.i.;

Vista la deliberazione G.C. n. 58 del 30.04.2013 avente per oggetto: *"Imposta Municipale Propria - Determinazione aliquote e detrazioni anno 2013 – proposta al Consiglio Comunale"*;

Visti i pareri espressi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000, sulla proposta di delibera n° 58 adottata dalla G.C. in data 30.04.2013 e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

- *"si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica"*, firmato Dott.ssa Francesca Brundu;
- *"si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile"*, firmato Dott.ssa Maria Franca Urru;

Considerato che in data _____ è stato espresso parere favorevole dalla Commissione Consiliare Permanente Bilancio e Patrimonio;

Udito il dibattito riportato nel resoconto integrale di seduta;

Visto il risultato della votazione, espressa con sistema di votazione elettronico: presenti __, votanti __, voti favorevoli __, voti contrari __, astenuti __;

Visto, altresì, il risultato favorevole della votazione per l'immediata eseguibilità, espressa con sistema di votazione elettronico: presenti __, votanti __, voti favorevoli __, voti contrari __, astenuti __;

D E L I B E R A

- **di approvare** le aliquote corrispondenti alle diverse fattispecie imponibili di cui all'allegato prospetto "IMU 2013 – ALIQUOTE E DETRAZIONI" che, della presente deliberazione, costituisce parte integrante e sostanziale;
- **di confermare** la detrazione di euro 200,00 per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, dando atto della spettanza, anche per l'anno 2013, della maggiorazione della detrazione di euro 50,00 prevista dalla normativa vigente per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
- **di dare atto** che i requisiti necessari per accedere alle agevolazioni previste ed i relativi adempimenti sono contenuti nel Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria;
- **di inviare** la presente deliberazione al Ministero dell'Economia delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nel rispetto delle modalità e dei termini indicati dal combinato disposto dei commi 13 bis e 15 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito nella legge n. 214 del 22/12/2011 e s.m.i.;

Di dare alla presente IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Prop n. 97 del 29/04/2013
Uff. Prop. Servizio Tributi
Allegati N.1
Uffici



COMUNE DI CAGLIARI

Deliberazione della Giunta N. 58

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E
DETRAZIONI ANNO 2013 - PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE.

Addì *trenta* del mese di *aprile* dell'anno *duemilatredecim* in questo Comune, nella Sala delle
Adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori Assessori:

	presente	assente		presente	assente
<i>Piras Paola</i>	V		<i>Sassu Maria Luigia</i>	V	
<i>Leo Pierluigi</i>	V		<i>Coni Mauro</i>	V	
<i>Marras Luisa Anna</i>	V		<i>Argiolas Barbara</i>	V	
<i>Frau Paolo</i>		X	<i>Orru' Susanna</i>		X
<i>Pinna Gavino</i>	V		<i>Puggioni Enrica</i>		X

Sotto la Presidenza del Sindaco *Zedda Massimo*

e con l'assistenza del Segretario Generale *Serra Renzo*

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'imposta municipale propria (IMU), introdotta dagli artt. 8, 9 e 14 del decreto legislativo 14.03.2011 n° 23, originariamente a decorrere dall'anno 2014, è stata anticipata al 2012 dall'art. 13 del D.L. 6.12.2011 n° 201, convertito dalla legge 22.12.2011 n° 214;
- che, ai sensi dell'art. 13, comma 2 del succitato decreto legge, l'IMU sostituisce l'ICI (imposta comunale sugli immobili) e ha per presupposto il possesso di immobili, ivi comprese l'abitazione principale e le relative pertinenze;
- la disciplina del nuovo tributo è contenuta, oltre che nelle fonti normative succitate, anche nell'art. 4 del D.L. 2.3.2012 n° 16, convertito con modificazioni dalla legge 26.4.2012 n° 44, che ha apportato diverse modifiche alla precedente disciplina; negli artt. 2, 5, 6, 7, 8, 10 comma 6, art. 11 commi 3-4-5, artt. 12, 14 e 15 del DLgs 30.12.1992 n° 504 (relativi all'ICI, ma dichiarati espressamente applicabili anche per l'IMU); nell'art. 1, commi da 161 a 170, della legge 27.12.2006 n° 296 (relativi all'attività di accertamento, ai rimborsi, dei tributi locali in genere, ed espressamente richiamati anche per l'IMU dall'art. 9, comma 7, del DLgs. n° 23/2011);
- la legge 24.12.2012 n° 228 (legge di stabilità per l'anno 2013) ha introdotto significative novità alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), di seguito precisate:
 - l'art. 1, comma 380, lettera a) ha soppresso la riserva allo Stato della quota d'imposta, di cui al comma 11 dell'art. 13 del citato decreto e, conseguentemente, l'art. 1, comma 380, lettera h) della legge 24.12.2012 n° 228 ha abrogato il comma 11 dell'art. 13 del D.L. 6.12.2011 n° 201, convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011 n° 214, che

riservava allo Stato la metà del gettito calcolato applicando l'aliquota di base alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale;

- il suddetto comma 380, alla lettera f), riserva invece allo Stato il gettito dell'IMU, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, prevista dal comma 6, primo periodo, dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011;
- la stessa norma, alla lettera g), prevede la facoltà dei Comuni di aumentare sino allo 0,3% l'aliquota standard dello 0,76% per tali immobili;
- è istituito, nel contempo, il Fondo di solidarietà comunale che è alimentato con una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei Comuni, definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, insieme ai criteri di formazione e di riparto;
- da ultimo, il D.L. 8 aprile 2013, n.35 recante "Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della Pubblica Amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli Enti territoriali, nonché in materia di versamento dei tributi locali", prevede, all'art. 10 comma 4, punto b) delle modificazioni in relazione alle modalità di invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché dei regolamenti dell'imposta municipale propria ed alla decorrenza dell'efficacia degli stessi;

Rilevato che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n° 446, possono, ai sensi dell'art. 13, commi 6-9 del citato D.L. n° 201/2011, aumentare o diminuire le aliquote previste per legge, ed in particolare:

- modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base dello 0,76 per cento sino a 0,3 punti percentuali, quindi dallo 0,46% all'1,06% (art. 13, comma 6, del citato D.L. n. 201/2011);
- aumentare l'aliquota di base dello 0,76 per cento sino a 0,3 punti percentuali, quindi fino all'1,06% per immobili produttivi appartenenti al gruppo catastale D, fermo restando che è riservato allo Stato il gettito derivante da detti immobili calcolato ad aliquota standard dello 0,76%;
- modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base dello 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze sino a 0,2 punti percentuali, quindi dallo 0,2% allo 0,6% (art. 13, comma 7, d.l. n° 201/2011);

Preso atto che il Ministero dell'Economia e Finanze, in merito alle suddette facoltà deliberative dei Comuni, ha precisato, con la circolare n° 3/DF del 18.5.2012, che tale esercizio deve avvenire nel rispetto delle aliquote minime e massime stabilite dalla legge, fermo restando l'esercizio della potestà regolamentare in merito alla differenziazione delle aliquote nell'ambito della stessa fattispecie impositiva o del gruppo catastale con riferimento alle singole categorie, nel rispetto, comunque, dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione;

Considerato opportuno, nell'ambito della propria potestà regolamentare, alla luce delle modifiche normative intervenute e dei margini di articolazione delle aliquote, stabilire l'aliquota delle abitazioni principali e delle relative pertinenze allo 0,4% ed estendere lo stesso trattamento previsto per l'abitazione principale all'unità immobiliare ad uso abitativo ed alle relative pertinenze posseduta dai cittadini italiani, non residenti nel territorio dello Stato, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

Ritenuto altresì opportuno introdurre delle mitigazioni del carico tributario per specifiche fattispecie quali le unità immobiliari ad uso abitativo, di cui alle categorie catastali da A1 ad A9 e relative pertinenze, concesse in locazione a titolo di abitazione principale o a studenti universitari

con contratti agevolati, stipulati rispettivamente ai sensi dell'art. 2, comma 3 e dell'art. 5, commi 2 e 3 della legge n. 431/1998, o concesse in comodato gratuito entro il 1° grado in linea retta ed entro il 2° grado, prevedendo nel contempo, al fine di disincentivare il mancato utilizzo e favorirne l'inserimento nel mercato, un incremento dell'aliquota ordinaria per le stesse unità immobiliari tenute a disposizione, non locate e non concesse in comodato a gratuito a parenti nei casi suindicati;

Visti:

- l'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;
- l'art. 13 del D.L. n° 201/2011 e s.m.i.e la normative ivi richiamata;
- l'art. 42 del DLgs 267/2000 e s.m.i.;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Dirigente del Servizio Tributi Dr.ssa Francesca Brundu ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Dirigente del Servizio Bilancio Dr.ssa Franca Urru ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi, legalmente espressi

D E L I B E R A

- di approvare le aliquote corrispondenti alle diverse fattispecie imponibili di cui all'allegato prospetto "IMU 2013 – ALIQUOTE E DETRAZIONI" che, della presente deliberazione, costituisce parte integrante e sostanziale;

- di confermare la detrazione di euro 200,00 per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, dando atto della spettanza, anche per l'anno 2013, della maggiorazione della detrazione di euro 50,00 prevista dalla normativa vigente per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

- di dare atto che i requisiti necessari per accedere alle agevolazioni previste ed i relativi adempimenti sono contenuti nel Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria;

- di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nel rispetto delle modalità e dei termini indicati dal combinato disposto dei commi 13 bis e 15 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito nella legge n. 214 del 22/12/2011 e s.m.i.;

- con voti unanimi, legalmente espressi, di dare alla presente IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

SEGUONO LE FIRME

Certifico che la presente deliberazione si trova in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 06/05/2013 al 20/05/2013.

Estratto conforme ad uso amministrativo

Il Funzionario Amm.vo in P.O.
(Rossana Abbate)

Prop n. 97 del 29/04/2013
Uff. Prop. Servizio Tributi
Allegati N.1
Uffici



COMUNE DI CAGLIARI

Deliberazione della Giunta N. 58

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E
DETRAZIONI ANNO 2013 - PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE.

Addì *trenta* del mese di *aprile* dell'anno *duemilatredici* in questo Comune, nella Sala delle Adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori Assessori:

	presente	assente		presente	assente
<i>Piras Paola</i>	<i>V</i>		<i>Sassu Maria Luigia</i>	<i>V</i>	
<i>Leo Pierluigi</i>	<i>V</i>		<i>Coni Mauro</i>	<i>V</i>	
<i>Marras Luisa Anna</i>	<i>V</i>		<i>Argiolas Barbara</i>	<i>V</i>	
<i>Frau Paolo</i>		<i>X</i>	<i>Orru' Susanna</i>		<i>X</i>
<i>Pinna Gavino</i>	<i>V</i>		<i>Puggioni Enrica</i>		<i>X</i>

Sotto la Presidenza del Sindaco *Zedda Massimo*

e con l'assistenza del Segretario Generale *Serra Renzo*

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'imposta municipale propria (IMU), introdotta dagli artt. 8, 9 e 14 del decreto legislativo 14.03.2011 n° 23, originariamente a decorrere dall'anno 2014, è stata anticipata al 2012 dall'art. 13 del D.L. 6.12.2011 n° 201, convertito dalla legge 22.12.2011 n° 214;
- che, ai sensi dell'art. 13, comma 2 del succitato decreto legge, l'IMU sostituisce l'ICI (imposta comunale sugli immobili) e ha per presupposto il possesso di immobili, ivi comprese l'abitazione principale e le relative pertinenze;
- la disciplina del nuovo tributo è contenuta, oltre che nelle fonti normative succitate, anche nell'art. 4 del D.L. 2.3.2012 n° 16, convertito con modificazioni dalla legge 26.4.2012 n° 44, che ha apportato diverse modifiche alla precedente disciplina; negli artt. 2, 5, 6, 7, 8, 10 comma 6, art. 11 commi 3-4-5, artt. 12, 14 e 15 del DLgs 30.12.1992 n° 504 (relativi all'ICI, ma dichiarati espressamente applicabili anche per l'IMU); nell'art. 1, commi da 161 a 170, della legge 27.12.2006 n° 296 (relativi all'attività di accertamento, ai rimborsi, dei tributi locali in genere, ed espressamente richiamati anche per l'IMU dall'art. 9, comma 7, del DLgs. n° 23/2011);
- la legge 24.12.2012 n° 228 (legge di stabilità per l'anno 2013) ha introdotto significative novità alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), di seguito precisate:
 - l'art. 1, comma 380, lettera a) ha soppresso la riserva allo Stato della quota d'imposta, di cui al comma 11 dell'art. 13 del citato decreto e, conseguentemente, l'art. 1, comma 380, lettera h) della legge 24.12.2012 n° 228 ha abrogato il comma 11 dell'art. 13 del D.L. 6.12.2011 n° 201, convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011 n° 214, che

riservava allo Stato la metà del gettito calcolato applicando l'aliquota di base alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale;

- il suddetto comma 380, alla lettera f), riserva invece allo Stato il gettito dell'IMU, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, prevista dal comma 6, primo periodo, dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011;
- la stessa norma, alla lettera g), prevede la facoltà dei Comuni di aumentare sino allo 0,3% l'aliquota standard dello 0,76% per tali immobili;
- è istituito, nel contempo, il Fondo di solidarietà comunale che è alimentato con una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei Comuni, definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, insieme ai criteri di formazione e di riparto;
- da ultimo, il D.L. 8 aprile 2013, n.35 recante "Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della Pubblica Amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli Enti territoriali, nonché in materia di versamento dei tributi locali", prevede, all'art. 10 comma 4, punto b) delle modificazioni in relazione alle modalità di invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché dei regolamenti dell'imposta municipale propria ed alla decorrenza dell'efficacia degli stessi;

Rilevato che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n° 446, possono, ai sensi dell'art. 13, commi 6-9 del citato D.L. n° 201/2011, aumentare o diminuire le aliquote previste per legge, ed in particolare:

- modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base dello 0,76 per cento sino a 0,3 punti percentuali, quindi dallo 0,46% all'1,06% (art. 13, comma 6, del citato D.L. n. 201/2011);
- aumentare l'aliquota di base dello 0,76 per cento sino a 0,3 punti percentuali, quindi fino all'1,06% per immobili produttivi appartenenti al gruppo catastale D, fermo restando che è riservato allo Stato il gettito derivante da detti immobili calcolato ad aliquota standard dello 0,76%;
- modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base dello 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze sino a 0,2 punti percentuali, quindi dallo 0,2% allo 0,6% (art. 13, comma 7, d.l. n° 201/2011);

Preso atto che il Ministero dell'Economia e Finanze, in merito alle suddette facoltà deliberative dei Comuni, ha precisato, con la circolare n° 3/DF del 18.5.2012, che tale esercizio deve avvenire nel rispetto delle aliquote minime e massime stabilite dalla legge, fermo restando l'esercizio della potestà regolamentare in merito alla differenziazione delle aliquote nell'ambito della stessa fattispecie impositiva o del gruppo catastale con riferimento alle singole categorie, nel rispetto, comunque, dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione;

Considerato opportuno, nell'ambito della propria potestà regolamentare, alla luce delle modifiche normative intervenute e dei margini di articolazione delle aliquote, stabilire l'aliquota delle abitazioni principali e delle relative pertinenze allo 0,4% ed estendere lo stesso trattamento previsto per l'abitazione principale all'unità immobiliare ad uso abitativo ed alle relative pertinenze posseduta dai cittadini italiani, non residenti nel territorio dello Stato, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

Ritenuto altresì opportuno introdurre delle mitigazioni del carico tributario per specifiche fattispecie quali le unità immobiliari ad uso abitativo, di cui alle categorie catastali da A1 ad A9 e relative pertinenze, concesse in locazione a titolo di abitazione principale o a studenti universitari

con contratti agevolati, stipulati rispettivamente ai sensi dell'art. 2, comma 3 e dell'art. 5, commi 2 e 3 della legge n. 431/1998, o concesse in comodato gratuito entro il 1° grado in linea retta ed entro il 2° grado, prevedendo nel contempo, al fine di disincentivare il mancato utilizzo e favorirne l'inserimento nel mercato, un incremento dell'aliquota ordinaria per le stesse unità immobiliari tenute a disposizione, non locate e non concesse in comodato a gratuito a parenti nei casi suindicati;

Visti:

- l'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;
- l'art. 13 del D.L. n° 201/2011 e s.m.i. e la normative ivi richiamata;
- l'art. 42 del DLgs 267/2000 e s.m.i.;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Dirigente del Servizio Tributi Dr.ssa Francesca Brundu ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Dirigente del Servizio Bilancio Dr.ssa Franca Urru ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi, legalmente espressi

D E L I B E R A

- **di approvare** le aliquote corrispondenti alle diverse fattispecie imponibili di cui all'allegato prospetto "IMU 2013 – ALIQUOTE E DETRAZIONI" che, della presente deliberazione, costituisce parte integrante e sostanziale;

- **di confermare** la detrazione di euro 200,00 per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, dando atto della spettanza, anche per l'anno 2013, della maggiorazione della detrazione di euro 50,00 prevista dalla normativa vigente per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

- **di dare atto** che i requisiti necessari per accedere alle agevolazioni previste ed i relativi adempimenti sono contenuti nel Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria;

- **di inviare** la presente deliberazione al Ministero dell'Economia delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nel rispetto delle modalità e dei termini indicati dal combinato disposto dei commi 13 bis e 15 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito nella legge n. 214 del 22/12/2011 e s.m.i.;

- **con voti unanimi, legalmente espressi, di dare alla presente IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ** ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

SEGUONO LE FIRME

Certifico che la presente deliberazione si trova in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 06/05/2013 al 20/05/2013.

Estratto conforme ad uso amministrativo

Il Funzionario Amm.vo in P.O.
(Rossana Abbate)

Prop n. 97 del 29/04/2013
Uff. Prop. Servizio Tributi
Allegati N.1
Uffici



COMUNE DI CAGLIARI

Deliberazione della Giunta N. 58

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E
DETRAZIONI ANNO 2013 - PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE.

Addì **trenta** del mese di **aprile** dell'anno **duemilatredici** in questo Comune, nella Sala delle Adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori Assessori:

	presente	assente		presente	assente
Piras Paola	V		Sassu Maria Luigia	V	
Leo Pierluigi	V		Coni Mauro	V	
Marras Luisa Anna	V		Argiolas Barbara	V	
Frau Paolo		X	Orru' Susanna		X
Pinna Gavino	V		Puggioni Enrica		X

Sotto la Presidenza del Sindaco Zedda Massimo

e con l'assistenza del Segretario Generale Serra Renzo

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'imposta municipale propria (IMU), introdotta dagli artt. 8, 9 e 14 del decreto legislativo 14.03.2011 n° 23, originariamente a decorrere dall'anno 2014, è stata anticipata al 2012 dall'art. 13 del D.L. 6.12.2011 n° 201, convertito dalla legge 22.12.2011 n° 214;
- che, ai sensi dell'art. 13, comma 2 del succitato decreto legge, l'IMU sostituisce l'ICI (imposta comunale sugli immobili) e ha per presupposto il possesso di immobili, ivi comprese l'abitazione principale e le relative pertinenze;
- la disciplina del nuovo tributo è contenuta, oltre che nelle fonti normative succitate, anche nell'art. 4 del D.L. 2.3.2012 n° 16, convertito con modificazioni dalla legge 26.4.2012 n° 44, che ha apportato diverse modifiche alla precedente disciplina; negli artt. 2, 5, 6, 7, 8, 10 comma 6, art. 11 commi 3-4-5, artt. 12, 14 e 15 del DLgs 30.12.1992 n° 504 (relativi all'ICI, ma dichiarati espressamente applicabili anche per l'IMU); nell'art. 1, commi da 161 a 170, della legge 27.12.2006 n° 296 (relativi all'attività di accertamento, ai rimborsi, dei tributi locali in genere, ed espressamente richiamati anche per l'IMU dall'art. 9, comma 7, del DLgs. n° 23/2011);
- la legge 24.12.2012 n° 228 (legge di stabilità per l'anno 2013) ha introdotto significative novità alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), di seguito precisate:
 - l'art. 1, comma 380, lettera a) ha soppresso la riserva allo Stato della quota d'imposta, di cui al comma 11 dell'art. 13 del citato decreto e, conseguentemente, l'art. 1, comma 380, lettera h) della legge 24.12.2012 n° 228 ha abrogato il comma 11 dell'art. 13 del D.L. 6.12.2011 n° 201, convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011 n° 214, che

riservava allo Stato la metà del gettito calcolato applicando l'aliquota di base alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale;

- il suddetto comma 380, alla lettera f), riserva invece allo Stato il gettito dell'IMU, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, prevista dal comma 6, primo periodo, dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011;
- la stessa norma, alla lettera g), prevede la facoltà dei Comuni di aumentare sino allo 0,3% l'aliquota standard dello 0,76% per tali immobili;
- è istituito, nel contempo, il Fondo di solidarietà comunale che è alimentato con una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei Comuni, definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, insieme ai criteri di formazione e di riparto;
- da ultimo, il D.L. 8 aprile 2013, n.35 recante "Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della Pubblica Amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli Enti territoriali, nonché in materia di versamento dei tributi locali", prevede, all'art. 10 comma 4, punto b) delle modificazioni in relazione alle modalità di invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché dei regolamenti dell'imposta municipale propria ed alla decorrenza dell'efficacia degli stessi;

Rilevato che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n° 446, possono, ai sensi dell'art. 13, commi 6-9 del citato D.L. n° 201/2011, aumentare o diminuire le aliquote previste per legge, ed in particolare:

- modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base dello 0,76 per cento sino a 0,3 punti percentuali, quindi dallo 0,46% all'1,06% (art. 13, comma 6, del citato D.L. n. 201/2011);
- aumentare l'aliquota di base dello 0,76 per cento sino a 0,3 punti percentuali, quindi fino all'1,06% per immobili produttivi appartenenti al gruppo catastale D, fermo restando che è riservato allo Stato il gettito derivante da detti immobili calcolato ad aliquota standard dello 0,76%;
- modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base dello 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze sino a 0,2 punti percentuali, quindi dallo 0,2% allo 0,6% (art. 13, comma 7, d.l. n° 201/2011);

Preso atto che il Ministero dell'Economia e Finanze, in merito alle suddette facoltà deliberative dei Comuni, ha precisato, con la circolare n° 3/DF del 18.5.2012, che tale esercizio deve avvenire nel rispetto delle aliquote minime e massime stabilite dalla legge, fermo restando l'esercizio della potestà regolamentare in merito alla differenziazione delle aliquote nell'ambito della stessa fattispecie impositiva o del gruppo catastale con riferimento alle singole categorie, nel rispetto, comunque, dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione;

Considerato opportuno, nell'ambito della propria potestà regolamentare, alla luce delle modifiche normative intervenute e dei margini di articolazione delle aliquote, stabilire l'aliquota delle abitazioni principali e delle relative pertinenze allo 0,4% ed estendere lo stesso trattamento previsto per l'abitazione principale all'unità immobiliare ad uso abitativo ed alle relative pertinenze posseduta dai cittadini italiani, non residenti nel territorio dello Stato, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

Ritenuto altresì opportuno introdurre delle mitigazioni del carico tributario per specifiche fattispecie quali le unità immobiliari ad uso abitativo, di cui alle categorie catastali da A1 ad A9 e relative pertinenze, concesse in locazione a titolo di abitazione principale o a studenti universitari

con contratti agevolati, stipulati rispettivamente ai sensi dell'art. 2, comma 3 e dell'art. 5, commi 2 e 3 della legge n. 431/1998, o concesse in comodato gratuito entro il 1° grado in linea retta ed entro il 2° grado, prevedendo nel contempo, al fine di disincentivare il mancato utilizzo e favorirne l'inserimento nel mercato, un incremento dell'aliquota ordinaria per le stesse unità immobiliari tenute a disposizione, non locate e non concesse in comodato a gratuito a parenti nei casi suindicati;

Visti:

- l'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;
- l'art. 13 del D.L. n° 201/2011 e s.m.i.e la normative ivi richiamata;
- l'art. 42 del DLgs 267/2000 e s.m.i.;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Dirigente del Servizio Tributi Dr.ssa Francesca Brundu ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Dirigente del Servizio Bilancio Dr.ssa Franca Urru ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi, legalmente espressi

D E L I B E R A

- di approvare le aliquote corrispondenti alle diverse fattispecie imponibili di cui all'allegato prospetto "IMU 2013 – ALIQUOTE E DETRAZIONI" che, della presente deliberazione, costituisce parte integrante e sostanziale;

- di confermare la detrazione di euro 200,00 per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, dando atto della spettanza, anche per l'anno 2013, della maggiorazione della detrazione di euro 50,00 prevista dalla normativa vigente per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

- di dare atto che i requisiti necessari per accedere alle agevolazioni previste ed i relativi adempimenti sono contenuti nel Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria;

- di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nel rispetto delle modalità e dei termini indicati dal combinato disposto dei commi 13 bis e 15 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito nella legge n. 214 del 22/12/2011 e s.m.i.;

- **con** voti unanimi, legalmente espressi, di dare alla presente IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

SEGUONO LE FIRME

Certifico che la presente deliberazione si trova in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 06/05/2013 al 20/05/2013.

Estratto conforme ad uso amministrativo

Il Funzionario Amm.vo in P.O.
(Rossana Abbate)

Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n° del

IMU 2013 – ALIQUOTE E DETRAZIONI

(ALLEGATO DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. DEL)

CASISTICA DEGLI IMMOBILI	ALIQUOTA (per cento)	DETRAZIONE (in euro)
-Unità immobiliare ad uso abitativo (cat. da A1 ad A9) adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nella quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2-C/6-C/7) - Casa coniugale assegnata a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio	0,4	200,00 + 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente
Unità immobiliare ad uso abitativo (cat. da A1 ad A9) posseduta dai cittadini italiani, non residenti nel territorio dello Stato, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2-C/6-C/7)	0,4	
Unità immobiliare ad uso abitativo (cat. da A1 ad A9) posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili residenti in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2-C/6-C/7)	0,2	200,00 + 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente
Unità immobiliare ad uso abitativo (cat. da A1 ad A9) adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2-C/6-C/7) concesse dal proprietario in uso gratuito a parenti di 1° grado in linea retta (genitori-figli), che la occupino quale loro abitazione principale e vi risiedano anagraficamente;	0,76	
- Unità immobiliare ad uso abitativo (cat. da A1 ad A9) e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2-C/6-C/7) concesse in locazione, a titolo di abitazione principale, a condizione che l'utilizzatore vi dimori abitualmente e vi abbia la propria residenza anagrafica, con contratto a canone concordato registrato, alle condizioni stabilite dagli Accordi territoriali in vigore, ai sensi della Legge 431/1998 art. 2, comma 3; - Unità immobiliare ad uso abitativo (cat. cat. da A1 ad A9) e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2-C/6-C/7) concesse in locazione, con contratto transitorio per studenti universitari registrato, alle condizioni stabilite dagli Accordi territoriali in vigore, ai sensi della Legge 431/1998 art. 5, commi 2-3 e della normativa ivi richiamata;	0,76	

CASISTICA DEGLI IMMOBILI	ALiquOTA (per cento)	DETRAZIONE (in euro)
- Unità immobiliare ad uso abitativo (cat. da A1 ad A9) e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2-C/6-C/7) concesse in locazione, con contratto a canone libero, regolarmente registrato, a titolo di abitazione principale, a condizione che il conduttore vi dimori abitualmente e vi abbia la propria residenza anagrafica; - Unità immobiliare ad uso abitativo (cat. A/1-A/9) e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2-C/6-C/7) concesse in comodato gratuito a parenti entro il 2° grado in linea retta e collaterale (nonni-nipoti, fratelli-sorelle), a condizione che l'utilizzatore vi dimori abitualmente e vi abbia la propria residenza anagrafica;	0,86	
Aliquota ordinaria (Es. immobili di categoria catastale A/10; di categoria C/6, C/7 e C/2 non costituenti pertinenza e le unità immobiliari C/1; aree edificabili; immobili locati; terreni agricoli etc.)	0,96	
Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari o dagli altri istituti	0,58	200,00
Immobili di categoria catastale D	0,96 (0,76 allo Stato e 0,20 al Comune)	
Unità immobiliare ad uso abitativo e relative pertinenze (cat. da A1 ad A9) non adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e non ricadente nelle altre categorie sopraelencate	1,06	
Fabbricati rurali strumentali	0,2% (ex lege), interamente allo Stato se classificati nel gruppo catastale D	
Per le unità abitative (cat. da A1 ad A9) dotate di impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica <u>per uso domestico</u> è prevista la <u>riduzione di un punto percentuale dell'aliquota di riferimento</u>, con un massimo di 100 euro per unità abitativa e fermi restando i limiti posti dalla normativa di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011.		